

REGOLAMENTO (CEE) N. 2675/92 DELLA COMMISSIONE**del 15 settembre 1992**

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2314/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di scorte di carni d'intervento; che occorre evitare, a motivo dei costi elevati, un'estensione del periodo di magazzino; che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che tale vendita deve essere effettuata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2388/92⁽⁶⁾, e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁸⁾, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2314/92 della Commissione⁽⁹⁾ dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:

- circa 1 500 t di carni non disossate detenute dall'organismo d'intervento italiano;
- circa 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
- circa 1 500 t di carni non disossate detenute dall'organismo d'intervento francese;
- circa 5 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° aprile 1992;
- circa 2 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° aprile 1992;
- circa 1 000 t di carni disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e acquistate anteriormente al 1° maggio 1992;
- circa 4 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° giugno 1992.

2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 569/88 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.

4. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 23 settembre 1992.

6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 233 del 15. 8. 1992, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

⁽⁸⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

⁽⁹⁾ GU n. L 222 del 7. 8. 1992, pag. 41.